

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 72 del 2016

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al **Verbale n.° 4/SP/2016 del 12.03.2016**

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 4/SP/2016 del 12.03.2016, redatto alle ore 09:45 dai T.d.P. Dott. MINARDO Giovanni e Dott. DIAMANTE Vincenzo, nella qualità di U.P.G., in riferimento all'ispezione effettuata ad Ispica, in via Vittorio Veneto n.° 20, presso l'attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "ROCK CAFFE", di cui è Titolare il Sig. FRATANTONIO Giorgio, nato a Modica il 18.07.1981 e residente ad Ispica in via Vittorio Veneto n.° 22;

Atteso che a carico del Sig. FRATANTONIO Giorgio, nella qualità, è stata rilevata la violazione all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n.° 193/2007, che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000"* per **aver condotto tale attività con somministrazione di alimenti e bevande, con attestato di formazione decaduto di validità il 27.12.2014, non rispettando i requisiti in materia di igiene di cui all'Allegato II capitolo XII del Regolamento CE n.° 852/2004 relativo alla formazione del personale;**

Considerato che tale violazione è sanzionata dal medesimo art. 6, comma 5 del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 con una pena pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 25.03.2016, a mezzo del servizio Postale con Raccomandata A.R., ricevuta dalla Sig.ra Cappello Elisa in data 30.03.2016, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €.1.000,00 più €. 5,45 per spese di notifica, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;


Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. FRATANTONIO Giorgio ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 4/SP/2016 del 12.03.2016, notificati alla Direzione Generale dell'ASP quale Autorità Competente in materia, con Raccomandata A.R. ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E - 0011791 del 29.04.2016;

Considerato che il ricorrente ha chiesto negli scritti difensivi di essere sentito ai sensi del citato art. 18 L. 689/81;

Vista la nota n.° 1913 del 05.07.2016, con la quale si convocava il ricorrente per essere sentito, giusta sua richiesta, per la data del 14.07.2016, inviata con Raccomandata AR del 6.7.2016;

Dato atto che il ricorrente non si è presentato nonostante avesse ricevuto la convocazione;

Visto il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 reso dagli UPG accertatori con nota prot. n.° 2014/AspSian del 17.06.2016;



Rilevato che la contestazione per la violazione dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 193/2007 è senz'altro fondata in quanto il citato articolo così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000"*.

Nel caso di specie però il ricorrente ha dato prova documentale di essersi iscritto, per ben due volte, al corso di alimentarista presso la CNA ECIPA di Ragusa e poi alla I.CO. TE.A di Ispica, senza essere stato più contattato.

Successivamente ha anche prodotto l'attestato n.° registro 123 de l 15 Giugno 2016 di frequentazione con profitto del corso di alimentarista con validità triennale rilasciato dalla FORIS srls di Rosolini, società di formazione approvata dalla Regione (prot. n.° Serv. 4/17171 del 26.2.2015).

Concludendo, quindi, pur ritenendo fondata la violazione e la contestazione della stessa, essa non viene applicata per carenza dell'elemento psicologico della coscienza e volontà della trasgressione da parte dell'autore a causa della serie di circostanze che hanno portato il ricorrente a non poter conseguire l'attestazione di alimentarista, tra l'altro già posseduta ma ormai scaduta.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 4/SP/2016 del 12.03.2016**

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Fratantonio Giorgio residente in Ispica via Vittorio Veneto, n.° 22;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- - del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (SIAN-U.O.T. di Modica- via Aldo Moro-MODICA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 25 LUG. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



